

DELIBERAZIONE 2 NOVEMBRE 2017
735/2017/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE PER L'ANNO 2017, CON RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI ESSENZIALI ASSEMINI, PORTO EMPEDOCLE E PORTOFERRAIO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 2 novembre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 802/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 802/2016/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), del 2 dicembre 2011, prot. Autorità 32084, del 9 dicembre 2011;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 2 aprile 2012, prot. Autorità 10895, del 6 aprile 2012;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 2 dicembre 2016, prot. Autorità 36019, del 5 dicembre 2016;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 2 ottobre 2017, prot. Autorità 32177, del 3 ottobre 2017 (di seguito: comunicazione ENEL PRODUZIONE).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30, della deliberazione 111 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto del Corrispettivo;
 - l'eventuale acconto sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del primo semestre dell'anno considerato e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo semestre e il 50% della stima dei costi fissi indicata nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti del semestre stesso;
- l'impianto Porto Empedocle di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2017, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11; gli impianti Assemini e Portoferraio di ENEL PRODUZIONE sono inclusi tra gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno 2017, ai sensi della deliberazione 802/2016/R/eel;
- con la comunicazione ENEL PRODUZIONE, tra l'altro, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento dell'acconto del Corrispettivo per l'anno 2017, in relazione agli impianti Assemini, Porto Empedocle e Portoferraio (di seguito anche: impianti rilevanti);
- il comma 65.34 stabilisce, tra l'altro, che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto agli impianti sopra citati, ENEL PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui ENEL PRODUZIONE è soggetta in relazione agli impianti rilevanti, Terna riconosca al

citato utente del dispacciamento l'acconto semestrale del Corrispettivo per l'anno 2017, con riferimento a detti impianti;

- per quanto riguarda gli impianti Assemini, Porto Empedocle e Portoferraio, determinare l'acconto del Corrispettivo come pari a quanto richiesto dal relativo utente del dispacciamento;
- tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2017 degli impianti rilevanti

DELIBERA

1. di prevedere che Terna eroghi, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Assemini, Porto Empedocle e Portoferraio, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2017, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto precedente entro il giorno 30 novembre 2017;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad ENEL PRODUZIONE;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni